

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	28	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	28	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Stanziamiento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1952-1953. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (221)	28	Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali. (Approvato dalla I Commissione permante del Senato). (223). 29
PRESIDENTE	28	PRESIDENTE, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36
RIVA, <i>Relatore</i>	28	GIRAUDO, <i>Relatore</i> 30, 32, 33
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	28	TURCHI 30, 32, 33, 34, 35, 36
Stanziamiento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1953-54. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (222)	29	BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> , 30, 32, 33, 35, 36
PRESIDENTE	29	GASPARI 32, 36
RIVA, <i>Relatore</i>	29	RUSSO 33
BERZANTI	29	CONCI ELISABETTA 33
TURCHI	29	GIANQUINTO 33, 34, 35
		SAMPIETRO UMBERTO 34
		JACOMETTI 34
		Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 667, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera. (141) 37
		PRESIDENTE 37, 38
		ELKAN, <i>Relatore</i> 37
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 38

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vigorelli.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato De Gasperi è sostituito dal deputato Berzanti.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento di un miliardo di lire a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale» per la stagione 1952-53. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1952-53 », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato. Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Da alcuni anni si è dato luogo in Italia a una particolare iniziativa che ha preso il nome di « Fondo nazionale di soccorso invernale », onde venire incontro alle particolari necessità dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie. Questo soccorso invernale si esplica appunto nella cattiva stagione, nella quale maggiori sono i bisogni delle classi più indigenti, mediante l'istituzione di mense collettive, la distribuzione di pacchi alimentari, ecc. Ora il provvedimento di legge in esame contempla un contributo governativo in aggiunta a tutte quelle che sono le iniziative di carattere privato e di enti statali e parastatali. Queste iniziative, nell'anno 1952-53, hanno dato luogo a un contributo che assomma a lire 4 miliardi e 450 milioni, e precisamente:

Società italiana autori ed editori: lire 1.940.000.000; Casinò da gioco: lire 790.000.000 circa; Ferrovie dello Stato:

lire 190.000.000 circa; A. N. A. S. e trasporti pubblici: lire 440.000.000 circa; Enti centrali e vari: lire 90.000.000: per un totale di lire 3.450.000.000.

A questa somma va aggiunto il contributo dello Stato nella misura di 1 miliardo. Le raccolte di fondi di carattere provinciale fatte attraverso le Prefetture hanno dato 1 miliardo e 100 milioni.

Queste somme sono già state erogate nella massima parte nel 1952-53, ed è quindi urgente che la Commissione deliberi il rinnovo di questo contributo. Nella passata legislatura, su un analogo provvedimento, la Commissione espresse unanime voto favorevole. Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La relazione esauriente dell'onorevole Riva mi dispensa dall'aggiungere altro.

Mi limito a ricordare che il disegno di legge era stato già approvato dal Senato il 15 gennaio 1953. Successivamente la Camera lo rinviò al Senato avendo ridotto lo stanziamento da 2 ad 1 miliardo. Sciolte le Camere, il disegno di legge fu considerato decaduto.

Si tratta di spese già effettuate l'anno scorso in dipendenza del disegno di legge, e l'attuale provvedimento mira a convalidare ciò che già è stato fatto.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1952-53.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Stanziamento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1953-54 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1953-54 ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Sul parere espresso della Commissione finanze e tesoro riferirà l'onorevole Berzanti.

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Le stesse ragioni che hanno indotto a dare per l'anno 1952-53 un contributo statale di un miliardo, per il soccorso invernale, valgono anche per l'anno 1953-54; e si consiglia di mantenere questa misura del contributo perché le raccolte che si vanno facendo tra enti e privati accennano, anziché ad aumentare, a diminuire. È quindi necessario, a nostro parere, che il contributo dello Stato a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale conservi la stessa entità, per venire incontro alle particolari esigenze dei disoccupati e dei loro familiari nella stagione invernale.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERZANTI. Il disegno di legge in esame aveva determinato delle perplessità nella Commissione finanze e tesoro, in quanto il finanziamento viene attuato con il prelievo di un miliardo dal fondo di riserva per le spese impreviste. Ora la cosa non sembrava formalmente regolare, in quanto questo fondo dovrebbe servire effettivamente per le spese impreviste, e non si può dire che lo stanziamento per il Fondo di soccorso invernale fosse una di queste spese. D'altra parte, il prelievo da quel fondo, secondo l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato,

deve avvenire con decreto presidenziale. Quindi, ripeto, dal punto di vista formale la Commissione aveva delle perplessità nel dare il parere favorevole.

Senonché, considerando le finalità che si propone il disegno di legge, l'urgenza del medesimo ed il fatto che esso è stato già approvato dal Senato, in via eccezionale e senza che questo possa costituire precedente, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sulle conseguenze finanziarie del disegno di legge.

TURCHI. La nostra parte è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Giraudo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIRAUDO, Relatore. Io ritengo di dover raccomandare all'approvazione della Commissione il presente disegno di legge, perché lo scopo benefico che esso si propone è evidente.

Però dovrei fare delle osservazioni, che del resto sono già state fatte anche dalla IV Commissione quando ha espresso il parere su questo disegno di legge.

Innanzitutto, mi pare che nello stabilire l'importo del sovrapprezzo per le ferrovie, non si è effettuata una equa distinzione tra la prima, seconda e terza classe, soprattutto per quanto riguarda i lunghi percorsi. Quando si arriva a un importo di biglietto superiore alle 5.000 lire, vuol dire che il percorso è lungo. Bisogna calcolare che in terza classe con questa somma si va almeno da Torino a Roma: raddoppiare il sovrapprezzo mi pare esagerato. Dalla tabella risulta che per l'importo da 2.001 a 5.000 lire in prima e seconda classe si paga un sovrapprezzo di 240 lire; per l'importo oltre 5.000 lire, il sovrapprezzo è di lire 450; quindi il sovrapprezzo non viene raddoppiato. Invece per la terza classe il sovrapprezzo viene esattamente raddoppiato, perché da lire 180 per l'importo da lire 2001 a lire 5.000, viene portato a lire 360 per l'importo oltre le 5.000 lire.

Inoltre mi sembra che una maggiore distinzione dovrebbe essere fatta anche fra la prima e la seconda classe. Specialmente per i lunghi percorsi, chi viaggia in seconda classe non è sempre una persona che possa disporre di molto, spesso fa un sacrificio per poter viaggiare un po' più comodamente.

Tutto questo è stato già rilevato dalla IV Commissione, la quale consiglia, per gli anni venturi, di distinguere tra la prima e la seconda classe e, soprattutto per i lunghi percorsi, di tenere più basso il sovrapprezzo della terza classe.

Un'altra osservazione — anche questa già fatta dalla IV Commissione — è che sarebbe bene adottare un criterio di maggiore progressività nel sovrapprezzo di cui ai due articoli 8 e 9.

Inoltre dovrebbe essere applicato un sovrapprezzo speciale per le « prime » cinematografiche, distinguendole dalle proiezioni ordinarie.

Queste che ho esposto sono le osservazioni che dovevo fare; non so, peraltro se sia il caso di attuare senz'altro quest'anno tali modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Questi disegni di legge, quello attualmente in esame e quello in precedenza approvato, sono tante finzioni. Si vuole insistere infatti nel far credere che si tratta di provvedimenti provvisori, temporanei, mentre ciascuno di noi è convinto che si tratta di necessità purtroppo permanenti. E allora, se ci troviamo di fronte a necessità permanenti alle quali occorre far fronte tutti gli anni, perché non si fa una legge organica, invece di ridurci al 28 ottobre per portare in discussione questi disegni di legge che debbono avere immediata applicazione?

Ciascuno di noi si rende conto della necessità di raccogliere dei mezzi per andare incontro a coloro che hanno bisogno di essere in qualche modo aiutati. E per ciascuno di noi è difficile dire fino in fondo quello che pensa e quello che vorrebbe fare, per non essere rimproverato di aver ritardato l'approvazione del disegno di legge. Infatti, se si modifica il progetto di legge, questo deve tornare al Senato; potrebbe poi essere rimandato ancora alla Camera, e così si arriverebbe a dicembre senza che si fosse provveduto.

Un'altra osservazione è questa: è uno strano sistema quello che noi adottiamo per aiutare la povera gente; infatti noi facciamo pagare proprio alla povera gente il contributo destinato alla loro assistenza. Quando ci si rivolge indiscriminatamente alla collettività, si sa come va a finire: chi paga, in definitiva, sono i poveri; l'operaio, l'impiegato che va al cinema la domenica deve pagare il contributo per i poveri; fa una gita e deve pagare il contributo. Ma se sono i poveri che devono essere assistiti, non sono altri poveri che devono assisterli! Questa è una cosa evidente e logica.

Io proporrò alcuni emendamenti agli articoli. La Commissione giudicherà se accoglierli o meno. Ma ciò che mi importa di sottolineare è che questa dovrebbe essere l'ultima volta che si affronta un problema di carattere permanente con provvedimenti temporanei presentati al Parlamento all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Nel disegno di legge all'articolo 3 si istituisce un sovrapprezzo sui casinò. Tale sovrapprezzo avrà efficacia dal giorno del-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

l'entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1954. La Commissione può apportare tutte le modifiche che vuole al disegno di legge, può rinviarlo naturalmente al Senato. Però in questo frattempo il sovrapprezzo sui casinò non si applicherà e chi guadagnerà da un rinvio saranno unicamente i giocatori, mentre ci rimetterebbero gli indigenti che non riceverebbero, col soccorso invernale, i proventi derivanti dalla tassazione dei casinò, proventi che sono abbastanza notevoli. Per questa ragione essenziale il Governo si preoccupa che questo disegno di legge venga approvato rapidamente. E volendolo approvare rapidamente, la Commissione si troverà a doverlo approvare nel testo trasmesso dal Senato.

Del resto la I Commissione del Senato ha già apportato delle modifiche al testo governativo, anche per quanto riguarda la progressività dei sovrapprezzi.

Quanto all'opportunità di tempo, rilevo che il Governo presentò il disegno di legge fin dal 21 settembre. Il Senato l'ha approvato il 1° ottobre e il 2 ottobre il disegno di legge è stato trasmesso alla Presidenza della Camera. Sono quindi già trascorsi ventisei giorni dalla trasmissione alla Camera. Non si tratta di una grande distanza di tempo, però ogni giorno che noi guadagniamo rappresenta per il fondo un introito notevole.

Quanto alla questione fondamentale, io domando: conviene che ci sia una legge organica permanente la quale preveda ogni anno il soccorso invernale per venire incontro agli indigenti; oppure, senza che questo fenomeno sia consacrato come permanente in una legge, conviene anno per anno fare delle leggi a seconda dell'opportunità? Su questo riservo al Governo ogni apprezzamento. Ambedue le soluzioni possono presentare dei vantaggi e degli svantaggi. Ho sentito sollevare anche alla Commissione finanze e tesoro questa questione. Io non nego che sarebbe opportuna una legge — come è stata auspicata in sede di IV Commissione e, oggi, dall'onorevole Turchi — la quale provveda in via permanente ad impinguare i capitoli assistenziali del bilancio del Ministero dell'interno per il soccorso invernale e dia la possibilità ogni anno di applicare determinati sovrapprezzi. Osservo però che sarebbe difficile, in una legge permanente, stabilire quali devono essere i sovrapprezzi da applicarsi in un certo periodo in relazione a certi prezzi. Ambedue le soluzioni, ripeto, possono avere vantaggi e svantaggi. Io

assicuro che senz'altro la questione verrà studiata e si vedrà se sia il caso di presentare una legge a carattere permanente.

Quanto alla maggiore progressività nei sovrapprezzi di cui agli articoli 8 e 9, anche questa è cosa da studiare, purché non si inaridisca il cespite. Potrebbe infatti accadere che, se fosse troppo forte il sovrapprezzo sulla seconda classe in confronto a quello sulla terza classe, qualcuno, in considerazione della notevole differenza del prezzo del biglietto, finirebbe per prendere il biglietto di terza, e allora il provento per il soccorso invernale risulterebbe fortemente decurtato. Questo è un problema puramente tecnico sul quale deve pronunciarsi l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Quanto alla distinzione fra prima e seconda classe, si sta pensando addirittura di fondere le due classi. Quindi tutto questo deve formare materia di studio.

È il passo alle osservazioni dell'onorevole Turchi circa l'applicazione del sovrapprezzo sui biglietti per il cinematografo. Egli ha detto: i bisognosi aiutano altri bisognosi. Ma intendiamoci, ci sono indigenti e altri che sono meno indigenti ancora.

Il dovere di solidarietà non investe solamente i ricchi, ma tutti i cittadini, anche quegli strati, abbastanza numerosi che, pur non essendo tali, non sono indigenti come altri. Quando queste persone vanno al cinematografo, non si dolgono certo di pagare un piccolo sovrapprezzo a favore di coloro che al cinematografo non possono andare.

Per queste ragioni insisto perché il disegno di legge venga approvato nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

Passiamo all'articolo 2:

« È istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le ma-

per importi fino a	L. 100	L. 5
» » da L. 101 a » 200	» 200	» 10
» » » » 201 » » 400	» 400	» 20
» » » » 401 » » 800	» 800	» 60
» » » » 801 » » 1.000	» 1.000	» 100
» » » » 1.001 » » 1.500	» 1.500	» 150
» » » » 1.501 » » 3.000	» 3.000	» 200
» » oltre	» 3.000	» 400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1.000.

Il sovrapprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione della presente legge, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, il sovrapprezzo è dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione della presente legge, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale.

Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovrapprezzo deve essere determinato con l'aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalla imposta generale sull'entrata ».

TURCHI. A questo articolo io propongo la soppressione delle prime due voci della tabella:

per importi fino a lire 100 . . .	L. 5
per importi da lire 101 a lire 200	» 10

La ragione è evidente. Si tratta di pubblici spettacoli nei quali c'è, come in tutti gli altri settori, una gerarchia di importanza, di lusso, direi. I cinema e gli altri locali nei quali si

nifestazioni sportive con o senza scommesse, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

La misura relativa, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilita come segue:

paga un biglietto di ingresso di cento lire, sono locali di estrema periferia dove anche il divertimento è limitato. Essi sono frequentati, se non proprio da indigenti, certo da gente molto modesta e non mi sembra giusto che si chieda a costoro il pagamento del sovrapprezzo di cinque o dieci lire.

Propongo pertanto la soppressione delle prime due voci della tabella.

GIRAUDO, *Relatore*. Non credo sia il caso di accogliere l'emendamento, data l'urgenza di approvare la legge.

GASPARI. Riguardo all'emendamento, dell'onorevole Turchi, faccio osservare che nelle prime due voci della tabella rientrano quasi tutti i cinema di Roma, esclusi quelli di prima categoria, e tutti i cinema dei comuni piccoli e medi d'Italia. A Chieti, a Pescara, a Terni non esistono cinema che praticino prezzi superiori alle 200 lire, neppure nei giorni festivi. Nei comuni più piccoli, poi, il prezzo abituale del biglietto per tutti i cinema è di cento lire. Quindi, se la soppressione delle prime due voci nel campo limitato della tabella può avere una influenza limitata, nel campo generale della raccolta dei fondi avrebbe una influenza notevolissima. Pertanto sono contrario all'emendamento.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Onorevole Turchi, noi dobbiamo avere tanta stima del popolo italiano da essere certi che chi va al cinematografo spendendo cento lire, non si lamenterà se gliene verranno chieste 105 dato che le 5 lire andranno agli indigenti.

TURCHI. Ma al cinematografo, in genere, si va in tre, quattro persone.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Se vanno in quattro persone non si

lamenteranno di spendere invece di 400, 420 lire, perché quelle venti lire sono per i più miseri che non possono andare al cinematografo ed hanno bisogno della minestra calda fornita loro dalle mense. Come giustamente ha rilevato l'onorevole Gaspari, i cinema il cui biglietto d'ingresso arriva a 100, 200 lire, sono moltissimi: escluderli dalla base tassabile significherebbe ridurre notevolmente il gettito del tributo.

La solidarietà deve essere chiesta non solo ai p'ù abbienti, ma anche ai meno abbienti, quando ci sono altri che versano in uno stato di estrema indigenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi.

(Non è approvato).

TURCHI. Al terzo comma, sempre dell'articolo 2, propongo il seguente emendamento: alle parole: « è stabilito in lire 100 anche per importi superiori alle lire 1.000 », sostituire le altre: « è stabilito in lire 100 per importi fino a lire 1.000, e in lire 200 per importi superiori alle lire 1.000 ».

RUSSO. Senza entrare nel merito, non mi pare che questo emendamento abbia una importanza tale da meritare un rinvio al Senato del disegno di legge. Se calcolassimo la perdita derivante dalla mancata applicazione dell'articolo 3 per il ritardo nell'approvazione della legge, e il vantaggio che porterebbe l'aumento a lire 200 del sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1.000, certo la perdita sarebbe superiore al guadagno.

Noi possiamo raccomandare al Governo di tener presente questo suggerimento nella formulazione di un prossimo disegno di legge; ma non è opportuno modificare il progetto sottoposto al nostro esame che ha carattere di urgenza, senza che vi siano gravi motivi.

GIRAUDO, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Russo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Insisto perché il disegno di legge sia approvato nel testo votato dal Senato, e concordo con le considerazioni dell'onorevole Russo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Turchi del quale è stata data in precedenza lettura.

(Non è approvato).

TURCHI. Propongo un altro emendamento all'articolo 2.

Al quinto comma, dove è detto: « Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattamenti e manifestazioni, il sovrapprezzo è

dovuto nella misura del 3 per cento... », io propongo che si dica « ...nella misura del 5 per cento ».

Chi fa un abbonamento, generalmente ha delle possibilità, per cui mi pare giusto che gli appartenenti a questa categoria di cittadini più fortunati, siano chiamati a contribuire maggiormente.

CONCI ELISABETTA. Desidero che l'onorevole Turchi sappia che noi saremmo stati d'accordo sui precedenti emendamenti; non li abbiamo approvati solo perché in tal caso il disegno di legge avrebbe dovuto tornare al Senato.

Ora, se l'onorevole Turchi non ha difficoltà, piuttosto che porre ai voti l'emendamento, penso sarebbe opportuno presentarlo come raccomandazione al Governo perché ne tenga conto nella formulazione del prossimo disegno di legge. In tal caso la Commissione sarebbe unanime nell'esprimere un voto favorevole per l'aumento della percentuale, e, quindi, il suggerimento avrebbe maggior peso.

TURCHI. Le raccomandazioni non servono a niente. Vuol dire che voteremo all'unanimità l'anno prossimo.

GIANQUINTO. Faccio osservare che nel teatro « La Fenice » di Venezia noi abbiamo istituito degli abbonamenti speciali per i lavoratori. Non mi pare opportuno esprimere un voto favorevole per l'aumento della percentuale anche per questi speciali abbonamenti. La percentuale dovrebbe essere portata al 5 per cento solo per alcune categorie di abbonamenti.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Credo che sia prematuro giungere ad una deliberazione, sia pure a titolo di raccomandazione univoca, che faccia questa distinzione tra spettacoli vari da un lato, e lirica e prosa dall'altro. Bisogna infatti tener conto dell'osservazione dell'onorevole Gianquinto relativa agli abbonamenti speciali per i lavoratori, e della necessità di favorire gli spettacoli di lirica e di prosa piuttosto che altri spettacoli, per esempio quelli di rivista. A volte il pubblico, sapendo che il sovrapprezzo è minore o non c'è affatto per gli spettacoli di lirica e di prosa, può preferire questi spettacoli.

Comunque, anche questa dovrà essere materia di studio, e non è opportuno prendere affrettatamente l'impegno che per l'anno prossimo si disporrà in un senso piuttosto che in un altro.

TURCHI. La mia insufficiente conoscenza degli spettacoli forse mi ha fatto essere

impreciso. È chiaro che io intendevo riferirmi a quegli abbonamenti che costano molto e che non sono generalmente fatti da gente che lavora. È escluso che io volessi colpire con un aumento della percentuale quegli abbonamenti a cui accennava l'onorevole Gianquinto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Turchi al quinto comma dell'articolo, del quale è stato dato in precedenza lettura.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2.000 su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1954.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

TURCHI. Desidero un chiarimento perché non ho molta dimestichezza con i casinò da gioco. Il biglietto è rilasciato di volta in volta?

SAMPIETRO UMBERTO. Sì, in quanto non ci sono abbonamenti.

TURCHI. È ridicolo che si chiamino a contribuire i frequentatori dei casinò da gioco con sole 2.000 lire su ogni biglietto. Penso che si possa chiedere loro qualche cosa di più di 2.000 lire.

SAMPIETRO UMBERTO. Non si può gravare troppo, altrimenti i giocatori andrebbero nei paesi vicini, dato che i Casinò da gioco sono tutti nei pressi della frontiera.

TURCHI. Ci vadano pure! Io propongo che il sovrapprezzo per questo tipo di biglietti sia elevato a 5.000 lire.

GIANQUINTO. Sarei lieto di appoggiare la proposta dell'onorevole Turchi, ma ho l'impressione che questa proposta parta dall'inesperienza che egli ha dell'andamento delle

case da gioco. Noi abbiamo dovuto affrontare una lotta acuta e forte con i frequentatori delle case da gioco quando è stato istituito il sovrapprezzo; si tratta di gente che spende milioni, che butta sul tavolo delle *fiches* da 250 mila lire come se niente fosse. Ma se a costoro si va a chiedere un contributo per un'opera assistenziale qualsiasi, per una opera di bene, essi si rifiutano e protestano in maniera anche violenta. Noi abbiamo avuto un caso di questo genere. Non ricordo se a Natale o a Pasqua le donne dell'U. D. I. sono andate al Casinò di Venezia per fare una raccolta di fondi: esse hanno raccolto molto poco perché quasi nessuno ha dato il suo contributo.

Io ho l'impressione che già col sovrapprezzo di 2.000 lire si venga a ridurre un poco, e forse anche molto, la frequenza delle case da gioco. Bisogna tener presente che la clientela di lusso, quella che gioca molto forte, affluisce ai Casinò nei mesi estivi, quanto il sovrapprezzo non c'è più. Nei mesi invernali, a Venezia, anche per l'ubicazione infelice del Casinò, confinato in fondo al Lido, la clientela si riduce notevolmente. Si tratta di gente che fa il piccolo gioco di due o tremila lire al massimo. Imporre a costoro un sovrapprezzo di cinquemila lire mi sembra eccessivo. Io non mi preoccupo del carico che si verrebbe ad addossare a queste persone, ma mi preoccupo della contrazione della frequenza nei casinò che potrebbe derivare da un sovrapprezzo maggiore. Già col sovrapprezzo limitato a 2.000 lire, i gestori delle case da gioco si accollano in tutto o in parte tale sovrapprezzo, dando in compenso delle *fiches*.

Sulla base dell'esperienza che ho, e appunto per incrementare il gettito dei sovrapprezzi, vorrei pregare l'onorevole Turchi di riflettere ancora sull'opportunità del suo emendamento.

TURCHI. Alla mia scarsa conoscenza di questo tipo di locali, uso la mia scarsa stima per i locali stessi nonché per i loro frequentatori. Tuttavia mi rendo conto delle difficoltà che possono scaturire dalla mia proposta e non insisto perché l'emendamento sia messo ai voti.

JACOMETTI. Poiché l'emendamento è stato ritirato, non insisto su un altro che volevo proporre. Però mi pare che in questo caso sarebbe bene non limitare al solo periodo invernale il sovrapprezzo, ma istituirlo per tutto l'anno, perché le ragioni addotte dall'onorevole Gianquinto mi sembrano effettivamente valide in questo senso. Non capisco

perché chi va a giocare nel mese di luglio, non debba concorrere al soccorso invernale.

GIANQUINTO. Mi spiace continuare a dar prova di esperienza in materia; ma devo far considerare che il sovrapprezzo sui biglietti di ingresso non è limitato in verità al periodo da ottobre a giugno.

TURCHI. Per questa legge, sì.

GIANQUINTO. Per Venezia il sovrapprezzo esiste per tutto l'anno: si tratta di un sovrapprezzo che va a favore delle organizzazioni assistenziali, patriottiche e combattentistiche, per esempio. Quindi l'applicazione di questa legge, almeno per quanto riguarda Venezia, viene a portare una maggiorazione del sovrapprezzo che i clienti già pagano.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si vede che tutti i sindaci o ex sindaci di Venezia si interessano di questa questione. Al Senato furono svolte osservazioni analoghe a quelle dell'onorevole Gianquinto. In particolare fu raccomandato, dal senatore Ponti, che quel sovrapprezzo fosse stabilito sui viaggi, manifestazioni sportive e trattenimenti nelle domeniche non per la stagione invernale, ma per quella estiva, poiché nella stagione estiva i viaggiatori sono più frequenti, maggiore è il numero dei forestieri; anche per i casinò, osservò il senatore Ponti, almeno per quanto riguarda Venezia, il numero dei frequentatori è maggiore nell'estate che non nell'inverno. Al Senato questo sovrapprezzo fu appunto limitato al 30 giugno 1954 — secondo il Governo doveva essere limitato al 31 maggio mentre secondo altre proposte doveva essere esteso fino al 31 agosto — per dar modo al Governo di studiare la possibilità di applicare il sovrapprezzo, almeno in certe località, nell'estate invece che nell'inverno.

Da questi chiarimenti perché la Commissione sappia che anche questi argomenti saranno materia di studio per la formulazione dei prossimi disegni di legge sul soccorso invernale. Non so però che cosa pensino i competenti circa la questione se il sovrapprezzo debba essere istituito nell'inverno o nell'estate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Porrà ora in votazione, successivamente, gli articoli 4, 5, 6, 7 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 4.

I sovrapprezzi di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di

incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Società autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale », dandone notizia al Ministero per l'interno e a quelli per le finanze e per il tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gratuitamente.

(È approvato).

ART. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministero per il tesoro.

(È approvato).

ART. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(È approvato).

ART. 7.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovrapprezzo di cui alla presente legge, nonché per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti nella misura seguente:

	1 ^a e 2 ^a classe		3 ^a classe	
per importi fino a	L. 50	L. 10	L. 5	
» » da L. 51 a » 100	» 100	» 15	» 10	
» » » » 101 » » 200	» 200	» 25	» 20	
» » » » 201 » » 500	» 500	» 60	» 45	
» » » » 501 » » 1.000	» 1.000	» 120	» 90	
» » » » 1.001 » » 2.000	» 2.000	» 180	» 135	
» » » » 2.001 » » 5.000	» 5.000	» 240	» 180	
» » oltre » 5.000	» 5.000	» 450	» 360	

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero ».

TURCHI. All'articolo 8 propongo la soppressione delle prime tre voci della tabella. Si tratta di viaggi a percorsi brevissimi che sono generalmente fatti la domenica da persone che escono dal chiuso della città.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Internò*. Di domenica, è più facile che viaggino per necessità coloro che spendono per il biglietto più di 5.000 lire, che non quelli che fanno viaggi brevi. Se fanno un viaggio breve, lo fanno per divertimento, sono meno indigenti degli altri e quindi possono spendere 5 lire di più.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Turchi.

(Non è approvato).

TURCHI. Allo stesso articolo 8, propongo la soppressione nella tabella della colonna relativa alla terza classe.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Internò*. In tal caso moltissimi viaggerebbero in terza classe. Il Governo è quindi contrario all'emendamento.

GASPARI. In sostanza, il principio a cui si ispira l'emendamento è lo stesso per cui si

volevano esentare i cinema di determinate categorie. Per le stesse ragioni che ho esposte sull'articolo 2, sono contrario anche a questo emendamento. Trattasi di una legge di solidarietà nazionale che investe non solo le persone agiate, ma anche i meno abbienti che tuttavia hanno qualche possibilità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Turchi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 8 nel testo del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Porrò ora in votazione i successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

	1 ^a e 2 ^a classe		3 ^a classe	
per importi fino a	L. 50	L. 10	L. 5	
» » da L. 51 a » 100	» 100	» 15	» 10	
» » » » 101 » » 200	» 200	» 25	» 20	
» » » » 201 » » 500	» 500	» 60	» 45	
» » » » 501 » » 1.000	» 1.000	» 120	» 90	
» » » » 1.001 » » 2.000	» 2.000	» 180	» 135	
» » oltre » 2.000	» 2.000	» 240	» 180	

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna):

per qualsiasi importo lire 5.

(È approvato).

ART. 10.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonché dei mutilati civili per eventi bellici.

L'importo dei sovrapprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministri per l'interno e per i trasporti.

(È approvato).

ART. 11.

Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

(È approvato).

ART. 12.

Le Aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi stabiliti dall'articolo 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovrapprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.

(È approvato).

ART. 13.

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovrapprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovrapprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

Nella anzidetta giornata si applicheranno, pure a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 8, 9 e 11 della presente legge, fermo restando, a beneficio del « Fondo nazionale di soccorso invernale », il gettito delle otto domeniche di cui agli articoli stessi.

(È approvato).

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera. (141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

L'onorevole Elkan, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ELKAN, *Relatore*. Il presente disegno di legge si propone di modificare con norme integrative la legge 28 giugno 1952, n. 677, che contiene provvidenze in materia turistica ed alberghiera.

L'attuale disegno di legge riproduce un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 6 marzo 1953, n. 3241, già approvato dalla I Commissione in sede legislativa, decaduto in seguito allo scioglimento del Senato.

Le norme integrative, contenute nel presente disegno di legge, sono opportune per tre aspetti fondamentali: primo, a parziale correzione della eccessiva rigidità dei termini fissati dalla legge del 28 giugno 1952, per l'inizio e l'ultimazione dei lavori si offre infatti ai beneficiari di quelle provvidenze la possibilità di ottenere delle proroghe qualora i motivi del ritardo siano ritenuti giustificati dal commissario per il turismo — inclemenza del tempo, lentezze burocratiche, (ecc.) — Secondo: per le opere finanziate dopo il 1° lu-

glio 1953 si propone come termine per l'effettuazione dei lavori il 31 dicembre 1954, con possibilità di proroga di un anno ove si tratti di opere di più vasta mole. Terzo: mentre la legge vigente non contempla il reimpiego delle somme non erogate per la scadenza dei termini, il disegno di legge in esame consente il recupero delle somme stesse, le quali saranno versate in apposito capitolo dell'entrata per essere utilizzate al fine della concessione di nuovi mutui con decreti del Ministro del tesoro e non più con singoli provvedimenti legislativi.

Queste norme integrative sono talmente evidenti nella loro opportunità, che senz'altro propongo ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, è sostituito dal seguente:

« Le opere per le quali siano state o vengano concesse le provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452, e 9 aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla presente legge, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953. Detto termine può essere prorogato dal Commissario per il turismo, per la durata massima di un anno, qualora, per l'entità dei lavori o per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un più lungo periodo di tempo.

Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga disposta posteriormente al 1° luglio 1953, è stabilito al 31 dicembre 1954, con possibilità di proroga per la durata massima di un anno nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma.

All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le opere già ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai precedenti comma o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi dal Commis-

sariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici concessi ed è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente articolo 1.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'articolo 6 della legge 29 luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo ».

(È approvato).

ART. 2.

Alla legge 28 giugno 1952, n. 677, è aggiunto il seguente articolo 6:

« Le somme disponibili ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata per essere assegnate, con decreti del Ministro per il tesoro, per la concessione di mutui di cui al primo comma dello stesso articolo 1 »

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Stanziamento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1952-53 ». (221)

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	35
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Stanziamento di un miliardo di lire a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » per la stagione 1953-54 ». (222)

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali » (223)

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	30
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

« Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera » (141)

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Amiconi, Angelini Ludovico, Berloff, Bernardinetti, Berzanti, Bima, Bosco Lucarelli, Bozzi, Capacchione, Caprara, Caroleo, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Jacometti, Marazza, Marotta, Micheli, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Romita, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

È in congedo:

Vigorelli.

La seduta termina alle ore 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI